



Data **- 7 MAR. 2018** Protocollo N° **86902** Class: **E.760.20.10** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute - D.G.S.A.F.V. Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni Emilia Romagna e Lombardia

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria – IZS delle Venezie

A seguito del rilievo di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) H5N8 in un allevamento di galline ovaiole della provincia di Bergamo, nel territorio della Regione del Veneto dovranno essere applicate le seguenti misure straordinarie di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione della malattia.

Controlli straordinari su animali vivi e su prodotti

1. Movimentazione di tacchini da carne

Quanto segue va a sostituire, a partire dalla data odierna e fino a successiva diversa comunicazione, quanto indicato con nota regionale prot. n. 70469 del 22/02/18, e dovrà essere applicato in tutto il territorio della Regione del Veneto.

Fino a nostra nuova comunicazione contraria, inoltre, nei tacchini da carne dovranno essere sospesi i prelievi sierologici previsti dal Piano Nazionale di sorveglianza influenza aviaria.

È possibile movimentare i tacchini da carne verso gli impianti di macellazione alle seguenti condizioni:

l'invio dei volatili è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, per la ricerca dell'antigene virale, effettuato nelle 48 ore precedenti il primo carico. I controlli dovranno essere effettuati, tramite tamponi tracheali, su almeno 20 soggetti per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati nella giornata del venerdì precedente.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



2. Monitoraggio in allevamenti di oche e anatre

In aggiunta a quanto indicato con nota regionale prot. n. 70469 del 22/02/18, in tutto il territorio della Regione del Veneto dovranno essere effettuati i seguenti prelievi:

gli allevamenti di oche e anatre dovranno essere sottoposti (indipendentemente dalle movimentazioni) a monitoraggio straordinario con prelievo di almeno 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali su altrettanti soggetti.

3. Monitoraggio in allevamenti di quaglie

Gli allevamenti di quaglie (sia da carne che da riproduzione) dovranno essere sottoposti a monitoraggio straordinario con prelievo di tamponi tracheali su soggetti morti. In alternativa ai tamponi tracheali, potranno essere recapitati all'IZS direttamente i soggetti morti.

4. Monitoraggio in allevamenti di selvaggina

Gli allevamenti di selvaggina dovranno essere sottoposti a monitoraggio straordinario con prelievo di almeno 60 tamponi tracheali su altrettanti soggetti.

5. Monitoraggio in allevamenti di galline per la produzione di uova da consumo

Possono essere autorizzate le movimentazioni delle uova da consumo previa effettuazione di campioni per la ricerca dell'antigene virale (tamponi tracheali) su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanascico.

Effettuazione dei prelievi

In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle Az.ULSS potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere per l'effettuazione dei prelievi previsti dal presente provvedimento.

Separazione funzionale

Le Filiere avicole operanti sul territorio della Lombardia e Veneto devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le regioni.

Misure di biosicurezza

- a. I proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.
- b. Gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato I alla presente nota;
- c. Le movimentazioni di animali e prodotti dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto all'Allegato I alla presente nota;

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area_sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- d. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della Az.ULSS competente sull'allevamento;
- e. Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiome o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.